



R.G. n. 958 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Leila Maria Sanna Presidente
Cinzia Casanova Consigliere rel.
Maria Margherita Zuccolini Consigliere

riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

VALLETTI ROBERTO VLLRRT57S19H461P elettivamente domiciliato in
Genova presso l'avv. SOMMAZZI MARIA LAURA che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all'avv.GIULIANI NICOLETTA di LA
SPEZIA per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

CLB - COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO S.P.A.
00086590114 elettivamente domiciliata presso l'avv.CRISTOFFANINI
GIOVANNI che la rappresenta e difende con l'avv.BARBARA GAMBARO
come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATA

e contro

LAVAGNINO PIETRO elettivamente domiciliato presso
l'avv.A.BONGIORNO GALLEGRA che lo rappresenta e difende come da
mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

APPELLATO ed APPELLANTE



CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE

Dichiarare la nullità del lodo parziale impugnato, ex art.829 c.primo n.5, n.9, n.12, e/ o ex art. 829 comma terzo c.p.c. conseguentemente decidere la controversia nel merito, ex art.830 comma 2 c.p.c. accogliendo le conclusioni rassegnate da Valletti Roberto in sede arbitrale ed in seguito ritrascritte:

"Voglia l'ecc.Corte di Appello in via preliminare ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i membri del C.d.A. dall'anno 2000 fino al licenziamento del sigr Valletti (luglio 2013) e cioè, Poggetti Ugo, Sara Lavagnino, Picollo Danilo, Vanni Guido, Bizzi Fabio, Pastorino Cristian, Calero Romano;

in via principale e di merito, rigettare tutte le domande avversarie, perchè infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande avversarie, condannare in solido con Valletti Roberto tutti i componenti del consiglio di amministrazione, con diritto del primo di essere manlevato dai secondo in ragione della primaria quota di responsabilità.

Con vittoria di spese diritti ed onorari, anche del procedimento arbitrale; in via istruttoria insiste nelle istanze di cui alla memoria ex art.183 c.6 n.2 in daa 14.2.2015, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA CLB

"Respingere l'atto di citazione in appello spiegato dal Sig. Roberto Valletti avverso il lodo arbitrale, dott. Federico Mariani, del 28 aprile 2014, confermando la condanna ivi prevista a suo carico così formulata: *"Determina la condanna di Roberto Valletti nato a Rocchetta Vara (SP) il 19.11.1957 codice fiscale VLLRRT57S19H461P e di Pietro Lavagnino nato a Maissana il 18.3.1945 codice fiscale LVGPTR45C18E842B in solido, al*



pagamento della somma pari ad Euro 380.000= oltre interessi di legge maturati e maturandi, a favore della C.L.B. COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO S.P.A. con sede in Genova Via San Quirico 143 rosso codice fiscale 00086596114, in persona del legale rappresentante pro tempore” altresì confermando “la condanna di Roberto Valletti nato a Rocchetta Vara (SP) il 19.11.1957 codice fiscale VLLRRT57S19H461P al pagamento della somma di Euro 54.000= oltre interessi di legge maturati e maturandi, a favore della C.L.B. COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO S.P.A. con sede in Genova Via San Quirico 143 rosso codice fiscale 00086596114, in persona del legale rappresentante pro tempore”;

respingere l’atto di citazione in appello spiegato dal Sig. Pietro Lavagnino avverso il lodo arbitrale, dott.Federico Mariani, del 28 aprile 2014, confermando la condanna ivi prevista a suo carico così formulata: *“Determina la condanna di Roberto Valletti nato a Rocchetta Vara (SP) il 19.11.1957 codice fiscale VLLRRT57S19H461P e di Pietro Lavagnino nato a Maissana il 18.3.1945 codice fiscale LVGPTR45C18E842B in solido, al pagamento della somma pari ad Euro 380.000= oltre interessi di legge maturati e maturandi, a favore della C.L.B. COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO S.P.A. con sede in Genova Via San Quirico 143 rosso codice fiscale 00086596114, in persona del legale rappresentante pro tempore”;*

in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte accolga, anche in parte, le impugnazioni avversarie entrando nel merito dell’azione proposta:

“accertare la responsabilità dell’ex amministratore di C.L.B. Combustibili Brugnato S.p.a., Sig. Roberto Valletti per violazione degli obblighi di vigilare ed agire con la diligenza richiesta e di non compiere operazioni in conflitto di interessi al fine di procurare a se od ad altri un ingiusto profitto in relazione alle distrazioni di fondi operate in favore di Combustibili



Ungari S.r.l. nel periodo intercorrente tra il 19 febbraio ed il 23 luglio 2009 in conseguenza delle quali vi è prova certa di un danno pari, quantomeno, ad Euro 467.717,43 corrispondente all'importo che l'amministratore di C.L.B. ha erogato senza titolo alla partecipata Combustibili Ungari S.r.l., amministrata dal Sig. Pietro Lavagnino, cedendo poi il relativo credito all'altra sua partecipata, ed amministrata dal Sig. Pietro Lavagnino, Lubrimarket S.r.l. senza che, l'una e/o l'altra società fossero in grado di pagare e/o restituire alcunché all'Esponente;

- accertare la responsabilità dell'ex amministratore di C.L.B. Combustibili Brugnato S.p.a. Pietro Lavagnino per violazione degli obblighi di vigilare e agire con la diligenza richiesta e di non compiere operazioni in conflitto di interessi al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, in relazione alle distrazioni di fondi operate in favore di Combustibili Ungari S.r.l. nel periodo intercorrente tra il 19 febbraio ed il 19 giugno 2009 in conseguenza delle quali vi è prova certa di un danno pari, quantomeno ad Euro 329.784,00;

- conseguentemente, condannare il Sig. Roberto Valletti ed il Sig. Pietro Lavagnino a risarcire, in solido tra loro, i danni pari ad Euro 329.784,00 oltre interessi e rivalutazioni a far data dai comportamenti illeciti sopra menzionati; condannare altresì il Sig. Roberto Valletti a risarcire l'ulteriore danno pari alla differenza tra Euro 467.717,43 e Euro 329.784,00, cioè Euro 137.933,43;

- inoltre, voglia l'Ecce.ma Corte, con separata ordinanza, dichiarare la sospensione del presente giudizio in merito all'accertamento della responsabilità solidale degli anzidetti amministratori conseguente all'assegnazione del Sig. Roberto Valletti alle dipendenze di C.L.B., dallo stesso operata in qualità di Presidente di C.D.A., e condivisa dall'altro amministratore Pietro Lavagnino che ometteva qualsiasi controllo al riguardo, in attesa che sulla nullità e/o invalidità del rapporto di lavoro de



quo si pronunzi il Tribunale di Spezia, Sez. Lavoro, adito dal Sig. Roberto Valletti con impugnativa del licenziamento nei confronti di C.L.B.;

- disporre la prosecuzione del giudizio al passaggio in giudicato della causa di lavoro sopra menzionata, accertando le conseguenti responsabilità degli ex amministratori Sig. Roberto Valletti e Sig. Pietro Lavagnino e condannando entrambi, in solido tra loro, a risarcire il danno complessivamente cagionato a C.L.B. per effetto dell'accertanda illegittima assunzione e mantenimento del rapporto di lavoro subordinato, con il suo Presidente, Sig. Roberto Valletti, per il periodo intercorrente dal 2001 al 2010 pari, tra retribuzioni e contributi INPS non dovuti, ad Euro 890.000,00 con rivalutazione ed interessi, salvo ogni diverso importo risultante all'esito del giudizio;

- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE , LAVAGNINO Pietro

In via preliminare voglia la Corte di Appello adita, ai sensi dell'art. 830 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.

In relazione alla impugnazione proposta dal signor Valletti Roberto il signor Lavagnino Pietro si associa alle difese dello stesso apparendo fondati motivi di nullità del lodo dedotti.

In via di appello incidentale si chiede che la Corte di Appello adita voglia dichiarare la nullità del lodo ai sensi degli artt. 829 I comma n. 12 e 829 I comma n.5 in relazione all'art. 823 II comma n.5 c.p.c..

Per il merito accogliere le conclusioni già formulate dal sig. Lavagnino Pietro in sede arbitrale e conseguentemente respingere ogni domanda formulate nei suoi confronti in quanto infondata, accertando e dichiarando che dal 18.06.2009 al 18.12.2009 il sig. Lavagnino Pietro non era membro del Consiglio di Amministrazione di della C.L.B. s.p.a. e non sussiste alcuna



sua responsabilità in relazione alle operazioni compiute dal sig. Valletti Roberto o da terzi e che, comunque non sussiste alcuna sua responsabilità del convenuto per i fatti dedotti.

Vittoria delle spese ed onorario anche del procedimento arbitrale

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Accogliendo la domanda avanzata da CLB COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO spa, che aveva fatto ricorso al giudizio arbitrale a seguito della delibera relativa ad un'azione di responsabilità ex art.2393 c.c. nei confronti degli amministratori Valletti Roberto e Lavagnino Pietro (sul presupposto che gli stessi avessero compiuto atti di *mala gestio* in danno della società), l'Arbitro Unico, con il lodo parziale reso in data 28 aprile 2014, ha determinato la condanna a carico degli stessi, in solido tra loro, in complessivi €. 380.000,00 , ed in ulteriori €.54.000,00 a carico del Valletti.

L'Arbitro, poi, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa che fosse definita la causa di lavoro instaurata dal Valletti nei confronti della C.L.B. srl, che ne aveva disposto il licenziamento e che, in sede arbitrale, chiedeva la rifusione delle retribuzione percepite dal Valletti deducendo che si fosse *autoassunto* come lavoratore dipendente.

Roberto Valletti ha proposto impugnazione nei confronti del Lodo parziale chiedendo sia disposta preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i membri del C.di A. succedutosi dall'anno 2000 sino al licenziamento di esso Valletti (luglio 2013) e che, nel merito, che siano respinte tutte le domande che CLB aveva proposto nei suoi confronti; in subordine, chiede che tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, siano condannati con lui in solido, con suo diritto ad essere manlevato in ragione della paritaria quota di responsabilità.



Nel procedimento si sono costituiti sia la società CLB spa chiedendo la conferma della pronuncia, che Lavagnino Pietro, che ha proposto appello incidentale, e si è associato alle difese del Valletti.

Sono stati concessi i termini per memorie istruttorie ed all'esito, ritenute le prove dedotte ininfluenti al fine di decidere, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2019 in cui le parti hanno precisato le loro conclusioni come in epigrafe ed stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sicchè giunge, ora, all'esame del Collegio allo spirare dei termini.

Si precisa che, nelle more, la causa di lavoro , relativa all'impugnazione del licenziamento disposto da CLB nei confronti di Valletti Roberto, è stata definita con l'ordinanza 22.2.2019 del Supremo Collegio che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Valletti avverso la sentenza della Corte d'Appello.

L'impugnazione nei confronti del lodo si articola sui seguenti motivi:

A) Giudizio rescindente

a) 1) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma I n.9, per violazione del principio del contraddittorio, e ai sensi dell'art.829 comma terzo, per contrarietà a norme di ordine pubblico, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e della negata integrazione del contraddittorio.

Secondo l'appellante l'Arbitro ha errato a negare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sostenendo che l'azione di responsabilità era stata deliberato solo nei confronti di Valletti e Lavagnino, sicchè l'arbitrato avrebbe avuto come oggetto l'accertamento della responsabilità *solo* nei loro confronti.



Ciò viola il diritto di difesa e di contraddittorio di cui agli artt.24 e 111 Costituzione, poichè, non operando la solidarietà passiva tra i diversi amministratori, ma solo tra società e amministratori, il Valletti, per poter rivalersi nei confronti degli altri amministratori, facenti parte dello stesso consiglio di amministrazione al cui vaglio sono passate le operazioni censurate dall'Arbitro, deve estendere loro il giudizio.

Il Lodo è, quindi, nullo, perchè , negando al Valletti l'integrazione del contraddittorio, chiesta per ottenere la manleva, gli ha negato il diritto di difesa, non avendo rilievo il fatto che si tratti di litisconsorzio necessario o facoltativo.

A) 2) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma I n.5 in relazione all'art.823 comma secondo n.5 per omessa motivazione

Afferma l'appellante principale che gli addebiti che gli erano stati inizialmente mossi riguardavano:

- 1) l'aver eseguito pagamenti non giustificati a favore di Combustibili Ungari srl, C.U., tra il 30 giugno ed il 23 luglio 2009;
- 2) l'aver stipulato con C.U. , un contratto di affitto d'azienda, ed aver portato in compensazione i canoni dovuti a C.U. per i cinque anni di durata di tale contratto , con il maggior credito derivante dai predetti pagamenti indebiti;
- 3) l'aver provveduto a cedere il residuo credito di CLU, pari ad €.450.657,56, a Lubrimarket srl.

CLB, tuttavia, aveva , poi, desistito dalla domanda circa l'addebito mosso per il contratto di cessione d'azienda, riducendo la propria pretesa ad €.480.000,00.

L'Arbitro, però, non ha motivato affatto la ragione per cui sia da ricondurre ad esso Valletti la cessione del credito stipulata da CLB con Lubrimarket, nonostante emerga, invece, che la cessione sia da attribuire alla successiva



gestione amministrativa, in quanto egli *non* ha stipulato il contratto di cessione, nè firmato la comunicazione di cessione, ex adverso prodotta, nè ha mai dato disposizioni perchè l'operazione fosse contabilizzata.

L'Arbitro ha, poi, rilevato l'anomala anticipazione di provvista in conto forniture tra il 30 giugno ed il 23 luglio 2009, ravvisando un conflitto di interesse da parte di Valletti, senza, però, alcuna adeguata motivazione, essendosi limitato ad affermare che, dalle dichiarazioni rese dalle parti, *le rimesse eseguite da CLB rientravano in un piano di riorganizzazione societaria con interessenze e sinergie riguardanti le tre società* e che, però, CLB ... *in considerazione delle cariche sociali ... avrebbe dovuto avere contezza del rischio di non avere ristoro dalle operazioni intraprese con CU o Lubrimarket"*.

Afferma l'appellante che il vizio di motivazione sussiste non solo se essa manchi del tutto, ma anche quando essa non consenta di ravvisare la *ratio* ad essa sottesa come era nel presente caso, poichè è incontestato che il Consiglio di Amministrazione di CLB era edotto della situazione economica finanziaria di CU e che la sistemazione dei suoi debiti verso CLB doveva passare attraverso un'azione sinergica tra le due società, con interventi di soccorso a CU, attraverso cui CLB avrebbe recuperato i suoi crediti, ed è incontestato che Valletti era Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLB, ma che *non* era nè socio nè amministratore di C.U.; perciò, non era comprensibile l'*iter* argomentativo attraverso il quale l'Arbitro era giunto a ravvisare un conflitto di interessi.

Secondo l'appellante, l'addebito mosso si basava sul ritenere che, essendo egli amministratore di CLB, ed essendo Lavagnino amministratore e socio di C.U. e di CLB, le rimesse in conto merce disposte da esso Valletti a favore di CU dovevano considerarsi in conflitto di interessi, senza però indicare quale sarebbe stato l'interesse patrimoniale *concreto ed attuale* conseguito da Valletti stesso.



a) 3) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma I n.12 cpc ovvero ex art.829 comma primo n.5, in relazione all'art.823 comma secondo n.5 cpc per omessa decisione in ordine alle eccezioni sollevate dal convenuto e/o all'omessa motivazione in ordine alla loro implicita reiezione

Lamenta, quindi, il Valletti che l'Arbitro non ha preso in esame le proprie eccezioni circa la sussistenza del nesso causale , l'evitabilità delle conseguenze dannose e circa il concorso del fatto del danneggiato ex art.1227 cc.

L'Arbitro, infatti, dopo avere affermato che le rimesse a favore di CU , il contratto di affitto d'azienda e la cessione del credito a Lubrimarket, costituirebbero *atti pregiudizievoli* per la società CLB, non aveva poi esaminato quale danno *in concreto* fosse derivato, nè aveva valutato se tale eventuale danno non fosse dipeso dal comportamento tenuto dalla stessa CLB, dopo che egli aveva cessato la sue funzioni.

Alla data del 17 dicembre il credito di CLB verso la fornitrice CU era pari ad €.711.148,00 e verso la cliente CU era pari ad ulteriori €.219.508,00 ; al 31.12.2009, per effetto della stipula del contratto di affitto d'azienda, portando in compensazione €.480.000,00 dovuti da CLB a C.U. per canoni d'affitto anticipati, il credito di CLB si era ridotto ad €.214.948,00 per forniture da ricevere, posta che era stata girata sul conto di Lubrimarket, e della ulteriore somma di €.219.508,00 per forniture eseguite, posta ulteriormente girata sul conto di Lubrimarket.

Dopo tale epoca, la società aveva assunto iniziative cui era estraneo il Valletti, non più amministratore, come la cessione a Lubrimarket del credito verso C.U., che trovava una sua ragion d'essere nel fatto che Lubrimarket era la proprietaria dei locali ove si svolgeva l'attività dell'azienda ceduta da CU a CLB, che diveniva così debitrice dei canoni di locazione, sicchè poteva essere posto in compensazione con il maggior credito acquistato.



Per esempio, dall'esame dei partitari poteva evincersi che, successivamente, Lubrimarket aveva eseguito forniture per CLB , che questa avrebbe potuto portare in compensazione, riducendo il proprio credito.

Secondo l'appellante doveva essere indagato, quindi, se vi fosse stato un comportamento inerte o contrario a buona fede di CLB, che aveva concorso nella causazione del danno, nulla spettando, comunque, ai sensi dell'art.1227 c.II cc., al danneggiato che ometta la condotta attiva diretta a limitare o elidere le conseguenze del danno.

A). 4) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma terzo cpc per contrarietà a norme di ordine pubblico

Secondo parte appellante il Lodo è contrario al principio di *buona fede e correttezza* nell'esecuzione del contratto, previsto dagli artt.1175 cc e 1375 cc, che , costituendo espressione del dovere di solidarietà di cui all'art.2 Costituz., è norma di ordine pubblico.

L'arbitro ha omesso di esaminare il comportamento della creditrice CLB e la sua violazione ai doveri di lealtà e correttezza, poichè CLB avrebbe potuto attivarsi subito per elidere le conseguenze delle rimesse eseguite dal Valletti, portando in compensazione il proprio debito per forniture ricevute da Lubrimarket e in genere ponendo in essere una ordinaria attività di riscossione del credito .

B) Giudizio rescissorio

Nel caso dell'accoglimento di uno o più motivi di nullità del lodo, l'appellante chiede siano accolte le difese già esposte nel giudizio arbitrale cui fa rinvio.



CIRCA L'IMPUGNAZIONE DI LAVAGNINO PIETRO

Il Lavagnino, in via di appello incidentale, ha chiesto dichiarare la nullità del lodo ai sensi degli artt. 829 I comma n. 12 e 829 I comma n.5 in relazione all'art. 823 II comma n.5 c.p.c. e, nel merito, che siano accolte le conclusioni già formulate in sede arbitrale, accertando che dal 18.06.2009 al 18.12.2009 egli *non* era membro del Consiglio di Amministrazione della C.L.B. s.p.a. e che, quindi, non aveva alcuna responsabilità in relazione alle operazioni compiute dal sig. Valletti Roberto o da terzi, dedotte in giudizio.

In relazione al giudizio rescindente

1) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma i n.12 cpc per non avere l'arbitro pronunciato sulle domande ed eccezioni avanzate dal sigr Pietro Lavagnino

Afferma il Lavagnino che fin da subito egli si era detto estraneo ai fatti lamentati da CLB, non avendo avuto alcuna carica in CLB nel periodo della commissione di detti fatti, essendo stato amministratore nel periodo 19.2.2009/ 19.06.2009.

L'Arbitro ha ravvisato quale fonte di responsabilità, la cessione di credito da CLB a Lubrimarket per €.434.000,00 affermando che era stata effettuata in palese conflitto di interessi sia da Valletti che da esso: "*Lavagnino quale amministratore di CLB e legale rappresentante di Combustibili Ungari e Lubrimarket*", sicchè l'Arbitro ha suddiviso la somma tra i due ex amministratori in proporzione del periodo in cui, precedentemente a tale operazione, essi avevano amministrato.

Rileva l'appellante incidentale che la cessione, però, era intervenuta solo il 15.12.2009, e, quindi, in epoca ben successiva alla sua cessazione dalla carica.

Egli rileva di avere fatto presente, comunque, che si era trattato di una operazione inserita in un piano complesso di ristrutturazione societaria e di



aggregazione, studiato da Capitale Impresa spa su richiesta di CLB e dei suoi azionisti, diretto alla creazione di una impresa unica con finalità unitaria, sicchè, pur costituendo un pregiudizio economico, appariva legittimo dal punto di vista dell'interesse finale perseguito.

Afferma il Lavagnino che il Lodo è , pertanto, nullo per non avere affrontato l'eccezione proposta al riguardo.

2) nullità del lodo ai sensi dell'art.829 comma 1 n.5 cpc in relazione all'art.823 comma II n.5 cpc per omessa motivazione

Afferma il Lavagnino che anche nel giudizio arbitrale la motivazione non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre la pronuncia nei confronti di esso Lavagnino è del tutto apodittica e , quindi, inesistente, proprio perchè lo stesso Arbitro, pur avendo indicato la cessione di credito da CLB a Lubrimarket come avvenuta con lettera del 15.12.2009, aveva anche affermato che esso Lavagnino era stato amministratore periodo 19.2.2009/19.06.2009, in epoca, quindi *precedente* a tale cessione ritenuta pregiudizievole per CLB.

Sul giudizio rescissorio

Una volta dichiarata la nullità del lodo, il Lavagnino chiede che sia accertato che non sussiste alcuna sua responsabilità, non essendo stato amministratore di CLB spa nel periodo in esame.

Osserva la Corte:

sull'impugnazione di VALLETTI ROBERTO

1) circa la nullità del lodo per violazione del contraddittorio

Ritiene il Collegio che , nonostante, pur nella libertà delle forme processuali adottabili nel Lodo in cui le parti non abbiano fatto richiamo alle norme del codice di rito, sussista certamente il limite del rispetto delle norme di ordine



pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, come il principio del *contraddittorio*, deve ricordarsi che : *"tale principio è evidentemente inteso a garantire a chi è chiamato a contraddire nel procedimento, di conoscere per tempo le richieste e la posizione della controparte, al fine di predisporre adeguatamente le proprie difese..."* (sul punto Cassazione civile sez. I, 10/07/2013, n.17099).

L'aver negato al Valletti l'autorizzazione a chiamare nel giudizio arbitrale altri soggetti, nei cui confronti CLB non aveva assunto, peraltro, alcuna delibera nè dedotto responsabilità alcuna, non costituisce affatto una lesione del diritto al contraddittorio dell'impugnante, il quale, comunque, neppure ha dedotto quali comportamenti sarebbero addebitabili agli amministratori succedutisi dall'anno 2000 al 2013, cui ricondurre la responsabilità degli eventi lesivi lamentati da CLB ed avvenuti nel 2013.

Non ultimo, si rileva che, come riportato anche nel Lodo, proprio il Valletti era stato l'unico a non aver aderito alla richiesta dell'Arbitro di poter ottenere una proroga del termine per il deposito del Lodo (cfr.p.5 riga 1°), così dimostrando di avere implicitamente rinunciato all'istanza di integrazione del contraddittorio, che avrebbe comportato, necessariamente, un differimento della procedura.

I successivi motivi d'impugnazione 2) e 3) 4) devono essere esaminati congiuntamente, lamentando con essi, sostanzialmente, la carente motivazione e errata o omessa valutazione dei fatti di causa.

Innanzitutto, in relazione all'affermato vizio di motivazione, si ritiene che il Lodo non sia affatto censurabile, poichè l'Arbitro ha esposto con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto che gli odierni appellanti fossero responsabili di gravi atti di *mala gestio*, avendo ricondotto ad essi consistenti versamenti senza causa eseguiti a favore di C.U., Combustibili Ungari srl, C.U., tra il 30 giugno ed il 23 luglio 2009 srl, società partecipata



dalle rispettive mogli, affermando che *non si rinvergono agli atti le motivazioni di questo rapporto di dare ed avere tra le due società* (cfr. lodo, p.9) ed avendo ritenuto che non vi fossero ragioni a sostegno degli *ipotetici vantaggi* (cfr. p. 10) della cessione di credito, pari ad €.450.657,56, da CLB a Lubrimarket srl, ravvisando in tali comportamenti un grave danno per la società.

Deve, quindi escludersi che il Lodo sia affetto da nullità per carenza di motivazione.

Le doglianze mosse dal Valletti (che nega di essere responsabile della cessione del credito stipulata da CLB con Lubrimarket, in quanto non era stato firmatario della comunicazione relativa alla cessione, e non aveva mai dato disposizioni perchè l'operazione fosse contabilizzata; ovvero che censura il Lodo per non avere l'Arbitro spiegato la ragione per cui non aveva aderito alla tesi dei resistenti , secondo cui le rimesse eseguite da CLB, rientravano in un piano di *riorganizzazione* societaria, o perchè non aveva spiegato quale sarebbe stato l'interesse patrimoniale *concreto ed attuale* conseguito da Valletti, nè aveva valutato l'incidenza dell'inerzia di CLB nella causazione del danno) consistono in critiche alla valutazione dei fatti su cui si fonda il Lodo; tale eventuale erronea valutazione, anche laddove sussistente, non comporta alcuna nullità del lodo.

Deve ricordarsi , infatti, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dall'Arbitro, *non il riesame* delle questioni di merito che sono state all'Arbitro sottoposte, non potendo la sua valutazione essere oggetto di impugnazione *per nullità*, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale dell'Arbitro.

Si osserva , poi, circa l'affermata violazione dell'art.829 c.III cpc , che la norma prevede che "*L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta*



dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico" e che nella clausola arbitrale qui applicabile (cfr. art.29 statuto) non è prevista l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito.

Ma neppure può condividersi la censura dell'impugnante secondo cui il Lodo sarebbe contrario all'*ordine pubblico* perchè violerebbe il principio di *buona fede e correttezza* nell'esecuzione del contratto, di cui all'art.1175 cc e 1375 cc, norme che sarebbero espressione di un più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e perchè l'Arbitro non aveva valutato quale incidenza avesse avuto, ex art. 1227 cc , la successiva inerzia di CLB nella causazione del danno.

Infatti, non è ravvisabile un interesse generale e collettivo tutelato da queste norme, che trascenda la tutela dei diritti patrimoniali nell'ambito dell'autonomia privata, sicchè non sono affatto qualificabili come norme *di ordine pubblico*.

Nessuno di questi motivi di impugnazione, quindi, può essere accolto.

Circa l'impugnazione di LAVAGNINO PIETRO

In merito ai due motivi di impugnazione del Lavagnino, si rileva che anche il Lavagnino si duole di un errore di valutazione che l'Arbitro avrebbe commesso addebitandogli atti di *mala gestio* avvenuti a fine anno 2009, senza considerare che egli non era più, all'epoca, amministratore, nonchè della mancanza di una adeguata motivazione in proposito.

A parte il fatto che il Lodo individua la responsabilità del Lavagnino anche in ragione delle distrazioni avvenute a favore di C.U., nel periodo febbraio/ giugno 2009, valgono, comunque, anche per i motivi di impugnazione del Lavagnino le argomentazioni appena esposte circa il fatto che nell'impugnazione di un Lodo può essere esaminata solo la legittimità della decisione resa dall'arbitro, ma non possono essere oggetto di riesame



le questioni di merito che sono state a lui sottoposte, sicchè neppure le doglianze del Lavagnino sono accoglibili.

Per le ragioni che precedono l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale del lodo arbitrale devono essere respinte.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono pertanto a carico degli impugnanti Valletti Roberto e Pietro Lavagnino, in solido tra loro.

Le spese vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 260.001 a euro 520.000, unico grado, e con la riduzione al 30% per la fase istruttoria che è stata limitata alla redazione delle memorie, e, quindi, come segue: fase di studio € 4.180,00; fase introduttiva € 2.430,00; fase istruttoria € 1.660,00; fase decisoria € 6.950,00) e così per complessivi € 15.240,00, oltre spese generali ed oneri di legge.

Pur venendo respinta l'impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002, in quanto l'impugnazione di lodo arbitrale non è riconducibile ad un'impugnazione processuale, trattandosi di procedimento in unico grado di merito.

P.Q.M.

la Corte di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respinge l'impugnazione proposta da VALLETTI ROBERTO e PIETRO LAVAGNINO avverso il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico in data 28.4.1/2014 nei confronti di CLB - COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO S.P.A.;

condanna VALLETTI ROBERTO e PIETRO LAVAGNINO alla rifusione in favore di CLB - COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI BRUGNATO



S.P.A.delle spese del presente giudizio di impugnazione che liquida in complessivi €.15.240,00, oltre spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.6.2019

Il Consigliere est.

Cinzia Casanova

Il Presidente

Leila Maria Sanna

